

# Il curatore può chiedere la revoca del sequestro preventivo

Per le Sezioni Unite può impugnare il vincolo reale a prescindere dal momento in cui è stato adottato

/ Stefano COMELLINI

Con la sentenza n. 45936 depositata ieri, la Cassazione a Sezioni Unite è tornata sulla questione della legittimazione del **curatore fallimentare** a impugnare i provvedimenti cautelari reali disposti su beni oggetto del fallimento.

Nel caso di specie, il curatore aveva impugnato un provvedimento di sequestro disposto su somme di denaro rinvenute sul conto corrente di una società poi dichiarata fallita (peraltro, a distanza di pochi giorni), finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato di omesso versamento IVA. All'esito di un'ampia disamina del contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite hanno affermato che il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e a impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale.

In verità, le Sezioni Unite con la sentenza n. [11170/2015](#) avevano già affrontato il tema, **escludendo** la legittimazione del curatore fallimentare ad impugnare i provvedimenti in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca dei beni della società fallita, disposto precedentemente alla dichiarazione di fallimento, con una pronuncia che, pur se relativa ad un caso di vincolo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, aveva portata più ampia, comprensiva dei provvedimenti cautelari adottati su beni nella disponibilità della curatela.

Il principio espresso nell'occasione derivava dall'osservazione che la sentenza di fallimento non trasferisce alla curatela la proprietà dei beni del fallito, ma solo **l'amministrazione** e la disponibilità degli stessi. Si poneva in dubbio l'interesse concreto e tutelabile del curatore ad opporsi a vincoli penali che non recano effettivo pregiudizio alla integrità della massa fallimentare, posto che lo Stato può far valere il suo diritto sui beni solo a conclusione della procedura e con la salvaguardia dei diritti dei creditori.

Tuttavia, tale sentenza non riusciva a dirimere il contrasto interpretativo. Infatti, alcune successive pronunce di legittimità, in caso di fallimento dichiarato in epoca precedente all'adozione della misura cautelare reale, riconoscevano alla curatela la detta legittimazione, conseguente alla titolarità di un vero e proprio potere di gestione e amministrazione della massa fallimentare, al fine di evitarne il **depauperamento** o la dispersione (Cass. n. [45574/2018](#)).

Ancora, e soprattutto, altre pronunce rilevavano come la sentenza n. [11170/2015](#), pur richiamando gli [artt. 322](#), [322-bis](#) e [325](#) c.p.p., avesse omesso di considerare che tali norme attribuiscono la legittimazione ad impugna-

re anche alla "persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione" (Cass. n. [44936/2016](#)). Di qui, la considerazione che, anche qualora il **vincolo penale** intervenga per primo, la curatela sarebbe comunque legittimata ad impugnare, atteso che, secondo la costante giurisprudenza formatasi in materia, è ammissibile il gravame proposto da chiunque sia in grado di dimostrare che il provvedimento cautelare o ablativo ha prodotto una lesione nella sua sfera giuridica o che, comunque, lo scopo perseguito consiste in un risultato giuridicamente favorevole. Il permanere del contrasto imponeva di rimettere alle Sezioni Unite la questione.

La sentenza in esame fissa quale dato fondamentale il disposto dell'art. [322-bis](#) c.p.p., che, in linea con gli artt. [322](#) e [325](#), indica, nel disciplinare l'appello avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo, quale soggetto legittimato a proporre l'**impugnazione** anche "la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione".

Ne deriva che l'avente diritto alla restituzione – soggetto portatore di un interesse proprio meritevole di tutela – può essere **persona diversa** da quella a cui il bene è stato sequestrato (Cass. n. [51753/2013](#)), individuata dalla giurisprudenza, anche in chi ha un rapporto di fatto tutelato dall'ordinamento con il bene, fuori dalla sussistenza di un diritto reale, come ad esempio per fattispecie di possesso o detenzione qualificata come nel caso del conduttore di un immobile (Cass. n. [26196/2010](#)).

Questa disponibilità, autonoma e giuridicamente tutelata, è anche propria del curatore perché la sentenza che dichiara il fallimento **prima** dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla dichiarazione di fallimento ([art. 42](#) comma 1 del RD [267/42](#)). La detenzione di tali beni – "qualificata", anche per il carattere pubblicistico della funzione – e la loro amministrazione è così trasferita al curatore, persona avente diritto alla restituzione dei beni nella sua funzione di conservazione e reintegrazione della massa attiva del fallimento per il soddisfacimento delle ragioni creditorie.

Di qui, ad avviso delle Sezioni Unite, la doverosa inclusione del curatore fra i soggetti legittimati all'impugnazione del vincolo reale, **a prescindere** dal momento in cui questo sia stato adottato, prima o dopo la dichiarazione di fallimento. Il citato art. [42](#) del [267/42](#) conferisce, infatti, alla curatela la disponibilità di tutti i beni del fallito esistenti alla data del fallimento e quindi anche di quelli già sottoposti a sequestro.